

TAR Abruzzo, Sez. I, 27.11.2014, n. 853

Materia: Perdita grado

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2009, proposto da:
D. D. C., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Di Rocco, Silvia Catalucci,
con domicilio eletto presso avv. Silvia Catalucci in L'Aquila, Via Giovanni Falcone,
25;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S.
Domenico;

per l'annullamento

del decreto prot. N.0051/III-9/2009 in data 5.2.2009, adottato dalla Direzione
generale per il personale Militare, recante perdita del grado per rimozione per
motivi disciplinare e cessazione dal servizio permanente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, D. D. C., già caporale maggiore scelto dell'esercito italiano, ha impugnato il provvedimento recante perdita del grado per motivi disciplinari e, per l'effetto, declaratoria di cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento recava la seguente motivazione: “graduato in servizio permanente dell'esercito, all'epoca di fatti in servizio presso il 9° reggimento alpini, il 12 dicembre 2006 danneggiava con un bastone e con una pietra una cabina telefonica di proprietà della società Telecom, collocata su una pubblica via di L'Aquila, rompendone i vetri, la cornetta dell'apparecchio telefonico e divellendo la vicina cassetta di trasmissione al servizio della stessa cabina: tale condotta irresponsabile, peraltro sanzionata penalmente, lede gravemente il prestigio dell'istituzione d'appartenenza e costituisce rilevante violazione del giuramento prestato, dei doveri propri dello status militare e di quelli attinenti al grado, del tutto incompatibile con l'ulteriore permanenza nel grado rivestito”.

Il ricorrente spiegava in ricorso che, in relazione ai fatti contestati, con sentenza n.88 del 31.3.2008, divenuta irrevocabile il 20.4.2008, il tribunale dell'Aquila aveva disposto l'applicazione della pena di euro 760, 00 nei confronti di esso ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato; alla pronuncia del giudice penale seguiva un'inchiesta formale disciplinare di stato disposta dal Comandante delle Forze operative terrestri e, in data 29.10.2008, al termine dell'istruttoria, lo stesso Comandante, discostandosi dalle valutazioni e dalle proposte dell'ufficiale inquirente, ordinava il deferimento al giudizio di una Commissione di disciplina; in

data 3.12.2009, il collegio disciplinare riteneva il ricorrente, allora caporale maggiore, non meritevole di conservare il grado; in data 5.2.2009, preso atto di tale giudizio, la Direzione Generale per il Personale Militare decretava la perdita del grado e la cessazione dal servizio.

Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione di legge per inosservanza dei termini del procedimento – Violazione di legge per difetto di istruttoria – eccesso di potere: la legge n.19/1990 assoggetta l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del personale condannato con sentenza passata in giudicato al rispetto del termine di 180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna per avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione degli addebiti e di 90 giorni dall'instaurazione del procedimento disciplinare per la conclusione dello stesso mediante provvedimento definitivo; la sentenza di patteggiamento è equiparata, ex art. 445, co.1, a sentenza di condanna, con conseguente applicazione dei termini di cui all'art.9 della predetta legge ai procedimenti tesi a valutare fatti oggetto di sindacato penale conclusi con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; nel caso di specie il procedimento disciplinare, avente ad oggetto fatti oggetto di giudizio penale conclusosi con patteggiamento, è stato avviato entro 180 giorni dalla irrevocabilità della sentenza del tribunale dell'Aquila di applicazione di pena, ma si è concluso ben oltre i 90 giorni dall'avvio del procedimento; non è applicabile l'art. 120 del T.U. n.3/1957 (termini del giudizio disciplinare relativi a infrazioni non anche oggetto di giudizio penale), secondo cui il procedimento si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza ulteriore atto compiuto, posto che la stessa Amministrazione richiama il processo penale nell'addebito e la sentenza di patteggiamento nel provvedimento; i fatti oggetto di giudizio penale, peraltro, sono gli stessi contenuti nell'addebito formale contestato al ricorrente; l'inosservanza dei termini comporta l'illegittimità del provvedimento assunto; 2) Eccesso di potere

per carenza ed erroneità di motivazione: il provvedimento non motiva in ordine al diverso avviso della commissione rispetto alle proposte formulate dall'ufficiale inquirente; l'atto con cui è stata comminata la massima sanzione disciplinare è fondato su circostanza non oggetto dell'originario addebito contestato al militare, con riferimento alle richiamate "precedenti manchevolezze commesse al di fuori del servizio" e con riguardo "alla recidiva delle condotte poste in essere"; la sentenza di patteggiamento non spiega effetto extrapenale e dunque, in sede di procedimento amministrativo, l'autorità disciplinare ha l'obbligo di valutare in maniera completa e autonoma tutti i fatti e deve giustificare l'applicazione della sanzione esplicitando le ragioni per le quali ritiene che le condotte contestate al militare abbiano violato il bene giuridico protetto in sede disciplinare; al contrario, il convincimento raggiunto dall'Autorità disciplinare è conseguenza della mera trasposizione in sede disciplinare di quanto statuito in sede penale, senza autonoma valutazione dei fatti contestati nella loro oggettiva e minima gravità con riferimento agli interessi tutelati in sede disciplinare (buon andamento ed efficienza delle FF.AA., loro prestigio e loro onorabilità), anche a fronte della minima gravità del fatto come riconosciuta in sede penale; 3) Eccesso di potere per manifesta assenza di proporzione tra fatto e sanzione disciplinare; è rimasto inosservato il criterio di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione comminabile; il fatto, invero, non è di per sé idoneo a configurare la perdita del grado per rimozione e non può essere considerato valido presupposto per l'applicazione della sanzione massima; al contrario, il fatto ben avrebbe potuto essere sanzionato nell'ambito della disciplina di corpo.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e per l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva l'Amministrazione che chiedeva rigettarsi il ricorso e l'istanza cautelare stante la piena legittimità degli atti emanati.

Il TAR adito respingeva la proposta istanza cautelare.

All'esito della pubblica udienza del 5 novembre 2014, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorrente impugna gli atti con i quali l'Amministrazione resistente ha comminato, all'esito di procedimento disciplinare, sanzione di perdita del grado e, conseguentemente, cessazione dal servizio.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento che sarebbe stato emanato in violazione delle disposizioni di legge (L.19/1990) regolanti i termini per la conclusione del procedimento disciplinare all'esito di condanna in sede penale, individuati in particolare in 90 giorni dall'instaurazione del procedimento disciplinare.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente deduce che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento disciplinare, all'esito della sentenza penale di applicazione di pena su richiesta, equiparabile a sentenza di condanna, entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti in applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n.19, laddove nel caso di specie, il procedimento si sarebbe concluso ben oltre il termine indicato.

Al contrario, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.6448/2006, Ad.Pl. nn.4 e 6 del 2000), peraltro validata dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza n.197/1999), nel caso di procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale di patteggiamento, l'Amministrazione non è affatto vincolata al rispetto dei termini sopra indicati, proprio in ragione della peculiare natura della sentenza di patteggiamento che difetta della completezza dell'accertamento dei fatti, tipica del rito ordinario, e impone l'autonoma rivalutazione da parte della P.A. dei medesimi fatti in sede di procedimento

disciplinare (cfr. Corte Cost. n.197/1999: “Se la contrazione dei termini a disposizione dell’amministrazione per l’espletamento dell’attività istruttoria è giustificabile quando i fatti risultino accertati all’esito del dibattimento, non così può dirsi nel caso in esame. E invero l’applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario...Non si può escludere, allora, che l’Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti, e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti non controversi. E’ quindi evidente che non vale per la conclusione del procedimento disciplinare - che l’amministrazione potrà instaurare dopo aver preso cognizione della sentenza di patteggiamento – il termine introdotto dall’art.9, comma 2, ma la disciplina generale posta dal testo unico del 1957”).

Va puntualmente osservato che il procedimento disciplinare in esame, conseguente alla sentenza del 31 marzo 2008, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2008 e acquisita dall’Amministrazione l’8 maggio 2008, è stato avviato in data 4 settembre 2008 (con la contestazione degli addebiti), ben prima della scadenza del termine di 180 giorni dalla conoscenza del provvedimento come previsti dalla normativa, e si è concluso in data 5 febbraio 2008 nel rispetto del termine generale di 270 giorni (180+90), indicato dal Supremo Consesso Amministrazione per ritenerne la tempestività (cfr. Cons. di Stato, n.1212/2009).

Il motivo è dunque infondato.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe stato adottato “non concordando con le proposte formulate dall’ufficiale inquirente” e senza argomentare tale “discostamento”.

Osserva il Collegio che il rapporto finale dell’ufficiale inquirente, reso al termine dell’inchiesta formale e inviato all’autorità che l’ha disposta, non è in alcun modo vincolante per quest’ultima.

Nella specie, il Comandante delle forze operative terrestri, nel provvedimento del 29 ottobre 2008 (in produzione di parte resistente), ha analizzato le risultanze dell'inchiesta formale e ha disposto il deferimento del graduato al giudizio di una commissione di disciplina precisando di concordare con la proposta dell'ufficiale inquirente "in quanto non proporzionata alla gravità della condotta in esame", gravità che risulta, peraltro, ben argomentata in tutti gli atti del procedimento disciplinare e valutata con riguardo al ritenuto disvalore della condotta rispetto agli interessi propri dell'Amministrazione procedente.

In proposito, il Comandante, nella parte motiva dell'atto di deferimento, spiega che il militare "ha tenuto una condotta che, aggravata dalla plurirecidività specifica in episodi fortemente lesivi del prestigio e della reputazione del Corpo di appartenenza, evidenzia gravissimi profili di responsabilità disciplinare e che, in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito ed all'esemplarità dei comportamenti, risultano assolutamente incompatibili con lo status di militare in servizio permanente" e che "la gravità del comportamento posto in essere dal graduato nella vicenda, unitamente ad un profilo disciplinare e professionale di scarso livello, ingenera ragionevole dubbi a che egli possa ulteriormente adempiere con fedeltà ed onore ai doveri connessi con il proprio status giuridico" (cfr. all. n.4 della produzione di parte resistente).

Il che integra sicuramente adeguata motivazione dell'operato "discostamento".

Sotto diverso profilo, il ricorrente contesta che a base della decisione siano stati posti fatti ulteriori rispetto a quelli contestati (con riferimento agli altri episodi di carriera e alla recidiva), in violazione del principio del contraddittorio.

Emerge dagli atti del procedimento che il militare è stato reso edotto della necessità di valutare tutto il percorso di servizio (cfr. verbale della seduta della Commissione di disciplina del 3 dicembre 2008: "Come letto in precedenza, non è solo per il fatto menzionato, che comunque rappresenta la causa scatenante, ma

per giudicare tutta la sua carriera che, dall'analisi della documentazione caratteristica e matricolare, risulta non sempre apprezzabile...Il Presidente legge lo stralcio delle valutazioni relative alla documentazione caratteristica e dei due ammonimenti a lui addebitati”), il che esclude che il rilievo dei detti fatti non sia stato oggetto di pieno contraddittorio e, conseguentemente, base imprescindibile per la valutazione del fatto in concreto contestato come riferito alla personalità dell'incolpato.

Quanto all'ulteriore contestazione in ordine alla necessità di autonoma valutazione dei fatti, ritiene il Collegio che l'Amministrazione abbia fatto buon uso dei poteri ad essi rimessi, in perspicua considerazione della non contestazione dei fatti medesimi nella loro oggettività (peraltro validati proprio dalla sentenza di patteggiamento, equiparata a sentenza di condanna quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell'imputato, a termini dell'art. 653 c.p.p.) e della conseguente necessità di valutazione discrezionale della sola rilevanza e portata disciplinare dei fatti stessi (cfr. Cons. di Stato, n.7108/2006, ex pluris).

Peraltro, occorre porre parimenti in rilievo l'imprescindibilità delle prove di responsabilità emerse in sede penale e che hanno poi costituito oggetto di valutazione in sede disciplinare, in doverosa applicazione del principio di prevalenza della gravità oggettiva, ai fini disciplinare, dei fatti costituenti la responsabilità penale del dipendente, richiedendo sufficiente che tale valutazione sia effettuata e risulti nel provvedimento sanzionatorio (cfr. Cons. di Stato, n.5475/2008).

Nel caso di specie, emerge con chiarezza detta autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione che ha, in effetti, ritenuto che i fatti accertati, integranti danneggiamento aggravato e tali qualificati oggettivamente sotto il profilo penale, fossero incompatibili con il delicato compito svolto dai militari dell'esercito.

La puntuale motivazione, resa nel provvedimento anche in ordine alla ritenuta (e non sindacabile) gravità dei fatti con riferimento ai profili disciplinari involti (lesione del prestigio delle Forze armate, violazione dei doveri attinenti al grado così grave da esprimere ontologica incompatibilità del soggetto con lo status di appartenente alle Forze Armate), dà infine ragione della irrogazione della massima sanzione applicabile e dunque della sua proporzionalità rispetto alla ritenuta gravità, oggettiva e soggettiva, dei fatti ed esclude anche la fondatezza del terzo motivo di ricorso.

Il gravame va dunque complessivamente respinto.

La risalenza del ricorso e la natura della controversia consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014